



Settore PRO
Prot. 2218 /mml

Roma, 21 dicembre 2022

Alle Società Organizzatrici PRO
Ai Sig. Procuratori
Ai Comitati Regionali e
Delegazioni Regionali e Provinciali

p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Settori Federali

CIRCOLARE N. 71 del 21 dicembre 2022

Oggetto: Modifiche al Regolamento del Settore Pro.

Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione del 16 dicembre 2022, ha messo in atto una serie di ulteriori modifiche al Regolamento del Settore Pro la cui entrata in vigore è fissata in data odierna. Tra le diverse istanze è stata ripristinata la “**Classifica Italiana dei pugili Pro 1^a Serie**” e pertanto sono stati modificati i relativi articoli.

Di seguito il dettaglio degli emendamenti apportati agli artt. 7 – 8.4 – 10.1.e) – 10.3 – 10.3.c) – 13.2.c) – 12.1.b) 17.1 – 19.1 – 19.3 – 69.3.c) ~~d)~~ – 88.3 – 90.1.c) e d) – 90.2 – 90.4 – 106.2.b) – 111.3.b) del regolamento di settore, le cui modifiche interesseranno anche le altre norme correlate.

Art. 7 – Definizione – aggiunto comma 3

1. ... (omissis)...
2. ... (omissis) ...

3. In ordine ai Pugili Pro 1^a Serie periodicamente il Coordinatore del Settore Pro ed il C.T.P., di concerto, elaborano, redigono, aggiornano e rendono nota la “Classifica Italiana dei Pugili Pro 1^a Serie”. Per la elaborazione della suddetta classifica avranno rilievo i risultati agonistici conseguiti da ogni Pugile Pro 1^a Serie, il valore tecnico e le difficoltà degli incontri disputati, nonché i titoli eventualmente conseguiti. Tale classifica fornirà i criteri di valutazione per la disputa dei Titoli Italiani.

Art. 8 – Tesseramento dei Pugili

1. ... (omissis)...
2. ... (omissis) ...
3. ... (omissis) ...
4. Il Pugile Pro dopo cinque anni (60 mesi) di inattività può tesserarsi alla FPI mantenendo la qualifica di pugile Pro, qualora non abbia già compiuto il quarantesimo anno di età. Lo stesso potrà tesserarsi quale pugile Pro 3^a serie. Eventuali richieste di passaggi di serie saranno valutate dal Coordinatore del Settore Pro **collegialmente e di concerto con il Comitato Tecnico Pro** ~~previa acquisizione del parere consultivo e non vincolante del Comitato Tecnico Pro~~, tenendo conto del curriculum del Pugile, ovvero degli incontri sostenuti analizzando il coefficiente di difficoltà, il verdetto e il valore degli avversari.
5. ... (omissis) ...

Art. 10 – Requisiti per il passaggio al Settore Pro e ottenimento di qualifica di Pugile Pro -
modifica comma 1.e) – comma 3 - comma 3.c)

1. Possono chiedere il passaggio al Settore Pro ed acquisire la qualifica di Pugile Pro 3^a Serie, i pugili **IBA** che abbiano i seguenti requisiti:

a) ... *(omissis)* ...

b) ... *(omissis)* ...

c) ... *(omissis)* ...

d) ... *(omissis)* ...

e) per i soli pugili uomini è richiesto che:

- abbiano disputato almeno 25 incontri per le categorie di peso **48-51-54-57-92- +92 Kg.**,
- abbiano disputato almeno 35 incontri per le categorie di peso **60-63,5-67-71-75-80-86Kg.**,
- abbiano totalizzato minimo il 40% di vittorie sul numero degli incontri disputati, tenendo presente che i risultati di pareggio vengono valutati secondo il seguente criterio: due pari equivalgono ad una vittoria.

Nel caso in cui i Pugili richiedenti il passaggio al Settore Pro non possiedano i requisiti di cui alla precedente lettera e) capoversi 1 e 2 (numero minimo di incontri nella qualifica IBA), gli stessi potranno ottenere ugualmente il passaggio al settore PRO, qualora abbiano una percentuale di vittorie pari al 60% degli incontri disputati, ma dovranno disputare i primi 3 incontri in Italia, affrontando esclusivamente altri Pugili Italiani appartenenti al Settore Pro, con qualifica 3^a serie.

In ogni caso, la valutazione inerente al passaggio al Settore Pro dei suddetti Pugili è rimessa alla valutazione del Settore Pro stesso.

... *omissis* ...

In ordine all'accettazione ovvero al rigetto della richiesta di passaggio al Settore Pro, **la decisione è rimessa alla C.T.N. del Settore IBA.** ~~al Coordinatore dello stesso Settore Pro, previa acquisizione di parere consultivo obbligatorio e non vincolante emanato dal Comitato Tecnico Pro, entro sette (7) giorni dalla richiesta del parere.~~

2. ... *(omissis)* ...

3. Per la richiesta dei passaggi di serie la cui approvazione compete al Coordinatore del Settore Pro **collegialmente e di concerto con il Comitato Tecnico Pro,** ~~previa acquisizione del parere non vincolante del Comitato Tecnico Pro,~~ si dovrà procedere come segue:

a) ... *(omissis)* ...

b) ... *(omissis)* ...

c) Il Coordinatore del Settore Pro **collegialmente e di concerto con il Comitato Tecnico Pro** ~~unitamente al Comitato Tecnico Pro,~~ ai fini dell'approvazione e dell'emanazione del parere, mensilmente, di propria iniziativa e su richiesta di parte procederà alla revisione della serie e della categoria di peso prendendo in considerazione gli incontri sostenuti, analizzandone il coefficiente di difficoltà, il tipo di verdetto e il valore degli avversari.

4. ... *(omissis)* ...

Art. 13 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere – modifica comma 2.c)

1. ... *(omissis)* ...

2. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere per esercitare l'attività pugilistica Pro in Italia devono:

a) ... *(omissis)* ...

b) ... *(omissis)* ...

- c) avere i requisiti di cui all'art. 10 Reg. Sett. Pro ovvero, in assenza degli stessi, aver già disputato con licenza straniera almeno 3 incontri da pugile pro all'estero. In ogni caso, qualsiasi valutazione circa la realizzabilità degli incontri in cui siano impegnati i Pugili di cui al presente articolo spetta al Coordinatore del Settore Pro **collegialmente e di concerto con il Comitato Tecnico Pro** ~~previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della CTP.~~

3. ... (omissis) ...

4. ... (omissis) ...

Art. 14 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI – modifica comma 1.b)

1. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI devono:

a) ... (omissis) ...

b) in mancanza di detti requisiti ogni valutazione circa la loro idoneità ad essere tesserati con la F.P.I. è rimessa al Coordinatore del Settore **collegialmente e di concerto con il Comitato Tecnico Pro**; ~~previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della CTP;~~

c) ... (omissis) ...

d) ... (omissis) ...

2. ... (omissis) ...

Art. 17 – Tesseramento dei Procuratori – modifica comma 1

1. I Procuratori, per ottenere la licenza e il tesseramento alla FPI, **dovranno aver maturato non meno di due anni di tesseramento alla FPI senza preferenza per la qualifica, al fine di acquisire dimestichezza con il movimento Pugilistico Italiano e con le norme che lo disciplinano, ... (omissis) ...**

2. ... (omissis) ...

3. ... (omissis) ...

Art. 19 – Incompatibilità – modifica comma 1 e 3

1. I Procuratori non possono far parte a qualsiasi titolo delle Società organizzatrici **in considerazione delle funzioni che tali soggetti svolgono, le quali sono in conflitto di interessi, anche potenziale.**

2. ... (omissis) ...

3. È vietato ai Procuratori ricevere incarichi a qualunque titolo da una Società organizzatrice **in considerazione delle funzioni che tali soggetti svolgono, le quali sono in conflitto di interessi, anche potenziale.**

4. ... (omissis) ...

Art. 69 – Manifestazioni pugilistiche miste e titoli italiani Pro organizzati da ASD/SSD – modifica comma 3.c) – eliminata lettera d)

1. ... (omissis) ...

2. ... (omissis) ...

3. Nel caso le ASD/SSD di cui al comma precedente vogliano organizzare autonomamente la disputa di un Titolo Italiano tra Pugili Pro dovrà applicarsi quanto segue:

a) ... (omissis) ...

- b) ... (omissis) ...
- c) **le ASD/SSD devono versare, entro il giorno in cui si disputa l'incontro, l'intero importo della borsa ai Pugili o ai loro Procuratori, a seconda di quanto sia stato stabilito negli accordi contrattuali per il Titolo Italiano. entro ventiquattro (24) ore dal momento dell'acquisizione del diritto ad organizzare il Titolo Italiano, il 30% dell'ammontare delle borse dovute ai Pugili su un conto dedicato ed intestato alla F.P.I.;**
- d) ~~le ASD/SSD devono versare il restante 70% delle borse dovute ai Pugili sul medesimo conto di cui alla lett. c) entro dieci (10) giorni antecedenti all'incontro per il Titolo Italiano.~~

Art. 88 – Posta in palio del Titolo Italiano – modifica al comma 3

- 1. ... (omissis)...
- 2. ... (omissis)...
- 3. Il titolo di Campione d'Italia, in ciascuna categoria di peso, dovrà essere messo in palio tra il detentore **e l'occupante la posizione di classifica del Settore PRO immediatamente successiva il Pugile ritenuto idoneo dal Coordinatore del Settore Pro sentito il parere del Comitato Tecnico Pro** ad esclusione di:
... (omissis) ...
- 4. ... (omissis)...
- 5. ... (omissis)...
- 6. ... (omissis)...

Art. 90 – Designazione dello sfidante ufficiale al Titolo italiano – Mancata disponibilità del Campione o dello sfidante – Condizioni – modifica comma 1.c) e d) – comma 2 – comma 4

- 1. Una volta designato lo sfidante ufficiale ai sensi dell'art. 89 primo comma, qualora questi o il campione in carica, prima dell'incontro valevole per la disputa del titolo e, comunque, dopo il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata o aggiudicazione d'asta, dovessero avere degli impedimenti di qualsiasi natura o produrre certificazioni mediche comprovanti l'impossibilità a svolgere il combattimento nella data stabilita dalla società organizzatrice o entro i termini previsti dalla FPI (data che comunque deve essere compresa nei centoventi (120) giorni – fino alla domenica successiva – dal raggiungimento dell'accordo a trattativa privata o aggiudicazione d'asta):
 - a) ... (omissis) ...
 - b) ... (omissis) ...
 - c) In entrambe i suddetti casi, se il supplente non dovesse accettare o non fosse stato precedentemente designato si procederà alla nomina del nuovo sfidante ufficiale o co-sfidante **in base alla classifica di cui all'art. 90 primo comma, a scalare** fino l'individuazione di un avversario che accetta di disputare il match nella data stabilita dalla società organizzatrice.
 - d) Nel caso non ci fossero pugili idonei **in classifica** valgono le disposizioni di cui al punto 4) del presente articolo.
- 2. **Nel caso in cui lo sfidante non accetti di disputare l'incontro valevole per il Titolo Italiano e rinunci alla qualifica, il suddetto incontro verrà proposto al supplente (qualora designato). In tal caso** la Società organizzatrice aggiudicataria dell'incontro tramite asta o a seguito di raggiungimento dell'accordo a trattativa privata mantiene la titolarità dell'organizzazione, salvo rinuncia scritta. In caso di rinuncia, si riaprono i termini per il deposito delle offerte d'asta o per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata. In caso di raggiungimento dell'accordo, l'asta viene annullata.
Tuttavia, qualora anche il supplente non accetti di disputare l'incontro valevole per il Titolo Italiano, la Società organizzatrice aggiudicataria di detto incontro tramite asta o a seguito del raggiungimento dell'accordo a trattativa privata perde la titolarità dell'organizzazione. In tal caso verrà indetta nuova asta, previa designazione di nuovo sfidante ed eventualmente nuovo supplente.

I termini per il deposito delle offerte d'asta o per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata saranno quelli stabiliti dal presente Regolamento (10 giorni). In caso di raggiungimento dell'accordo, l'asta viene annullata.

3. ... (omissis) ...

4. Nel caso in cui non ci fossero pugili idonei **in classifica**, si darà alla società organizzatrice (che resta aggiudicataria della precedente asta o trattativa privata) una proroga di 30 giorni per poter effettuare il match tra il suo pugile e un avversario individuato **in classifica**, che **accetti**. Non **saranno presi** in considerazione **né** il pugile decaduto né il supplente rinunciatario. Nel caso la suddetta società non dovesse essere in grado di organizzare il match entro i 30 giorni o **non vi fossero in classifica pugili idonei o che accettino**, la società **perderà** l'organizzazione del match e decadranno sia l'asta che la trattativa privata.

Si procederà, **allora**, alla nomina del nuovo sfidante ufficiale o co-sfidante con conseguente apertura dei termini regolamentari (10 giorni) per l'accordo a trattativa privata o deposito delle aste.

5. ... (omissis) ...

Art. 106 – Asta deserta – modifica comma 1 e 2

1. Nel caso in cui l'asta dovesse andare deserta, si indice nuova asta o **si aprono i termini per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata con termine non superiore a dieci (10) giorni**. In caso di raggiungimento della trattativa privata, l'asta è annullata.

2. Nell'ipotesi in cui l'asta dovesse andare deserta anche la seconda volta:

a) In caso di difesa ufficiale permane il diritto dello sfidante già individuato a disputare il titolo. Si nomina il nuovo sfidante, **individuandolo in base alla classifica di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento**, si indice nuova asta o **si aprono i termini per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata con termine non superiore a dieci (10) giorni**.

b) In caso di titolo vacante, permane **il diritto a disputare il titolo del co-sfidante già individuato che occupa il posto più in alto nella classifica di cui all'art.7 comma 3 del presente Regolamento, mentre quello con posizione inferiore decade dalla qualifica di co/sfidante**. Si nomina, **quindi**, un nuovo co-sfidante **individuandolo in base alla classifica all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento**, si indice nuova asta o **si aprono i termini per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata con termine non superiore a dieci (10) giorni**. Nel caso in cui l'asta andasse nuovamente deserta decadono entrambi i co-sfidanti.

Art. 111 – Passaggi al Settore Pro in Italia di pugili italiani residenti all'estero – modifica comma 3

1. ... (Omissis) ...

2. ... (Omissis)...

3. ... (Omissis)...

I. ... (Omissis)...

II. la F.P.I. riconosce ufficialmente un Ente Mondiale, Intercontinentale o Continentale se vengono sottoscritti i seguenti rapporti di reciprocità:

III. condivisione dello Statuto e dei Regolamenti;

IV. partecipazione al Congresso con rappresentanti indicati dalla F.P.I.;

V. presenza nelle liste dell'Ente di arbitri giudici designati dal S.A.G. della FPI.

VI. Gli incontri di Pugilato in ordine ai quali si dichiara da parte degli Organizzatori la valenza quale titolo internazionale, messi in palio da Enti o Sigle internazionali non formalmente riconosciuti dalla F.P.I., non avranno alcuna valenza di titolo e verranno considerati alla stregua di incontri di attività pugilistica ordinaria, qualora ne sussistano i presupposti per

la loro autorizzazione. In ogni caso, ai Pugili che disputino tali incontri non verrà riconosciuto alcun titolo.

VII. Tutti gli Ufficiali di Gara tesserati con la F.P.I. non potranno in alcun caso svolgere le loro funzioni per officiare gli incontri con valenza di titolo internazionale messi in palio da Enti o Sigle internazionali non riconosciuti dalla F.P.I., di cui al precedente punto IV. Essi potranno fungere da Ufficiali di Gara per i suddetti incontri, laddove intesi quale mera attività pugilistica ordinaria.

4. ... (omissis) ...

5. ... (omissis) ...

La presente circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti delibere o comunicazioni nelle materie corrispondenti. I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della presente Circolare, informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della circolare è pubblicato sul sito web federale – www.fpi.it

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Tappa

